Commissione Eurismo, Artigianato, Industria,
Commorcio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

RIESAME LEGGE REGIONALEGE

"Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie"

RELAZIONE

La legge organica relativa agli"Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie", torna al riesame del Consiglio dopo alcuni rilievi del governo che sono stati valutati attentamente dalla Commissione consiliare competente.

In particolare:

- Per quanto specificato alla lettera A della nota del Governo n. 5514/207 si pone in evidenza che l'art. 1 della legge in modo esplicito e formale vinc la l'attività anche amministrativa regionale al rispetto delle competenze si tali relative ai rapporti internazionali e comunitari", di conseguenza tutti interventi previsti dalla legge sono subordinati al rispetto delle suddette competenze con piena osservanza dell'art. 4 del D.P.R. 616/77, come è dimostrato, tra l'altro, dall'esplicito riferimento alla collaborazione con i competenti organi dello Stato" contenuto nell'art. 2 della legge regionale.
- Si è ritenuto opportuno, in base al rilievo fatto al punto B, integrare l'ultimo comma dell'art. 2 facendo un esplicito richiamo all'art. 109 del D.P.R. 616/77, il quale disciplina la ripartizione delle competenze fra Stato e Regione in ordine alle agevolazioni di credito: in esso è esplicitami stabilito il potere della Regione di disciplinare i rapporti con gli Istituti di credito, ferma restando ovviamente la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge si muove all'interno dei limiti fissati dall'art. 109 del D.P.R. 616/77, sia perchè prevedendo lo strumento della convenzione tra Regione ed Istituti bancari, lascia questi ultimi evidentemente liberi di aderire o meno alla convenzione; sia perchè gli interventi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 non vanno oltre la funzione di agevolazioni creditizie.

Comunque si è ritenuto di esplicitare tali limiti nell'articolato.

Circa il rilievo del punto C, ed inerente il punto b dell'art. 3

del disegno di legge regionale, si specifica di averlo ritenuto ifondato
e di avere espressamente previsto, integrando il suddetto punto b,
il carattere transitorio degli interventi sanitari disciplinati dall'art. 3.

Si è incltre accolto l'ultimo rilievo effettuato , punto D , e si è riformulato il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale.

Tuttabia si ritiene opportuno specificare:

1) l'esplicito riferimente centenute nell'udtimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 "all'osservanza dei principi statutari relativi alla delega", esclude la possibilità di interpretare il suddetto articolo 10 nel senso di una previsione di una delega di funzioni agli enti locali con atti amministrativi in quanto lo statuto regionale, in conformità a quanto disposto dall'art. 118 della Costituzione stabilisce che la delega venga disposta con legge.

2) con l'art. 10 della legge in questione la Regione Puglia ha inteso sviluppare nell'ambito della propria competenza il principio della programmazione degli interventi a favore degli emigrati, rimettendo ad una puntuale rilevazione programmatica la decisione sui modi e sulle forme più idonei di delega di funzioni regionali agli enti locali.

Ciò anche in considerazione che gran parte delle funzioni rientranti nel settore dei servizi sociali sono altresì di competenza comunale e che la possibilità degli interventi di competenza regionale non consente di decidi una volta per tutte, come nel caso in esame quali siano gli enti locali destinatari della delega.

Gli interventi di competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della
presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti:

- 1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- 2) a favorire le accività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola o associata, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrino stabilmente nella Regione;
- 3) a favorire l'accesso alla proprietà ed ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrino nella Regione;
- 4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della Regione Puglia, ed in collaborazione con i competenti organi dello Stato, mostre dei prodotti tipici regionali ed a favorirne la commercializzazione;
- 5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4), avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;

SEGUE ARTICOLO 2

- 6) a svolgere opera di informazione fra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle lo-ro associazioni;
- 7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;
- 8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli organi ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi:
- 9) ad orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavorati emigranti il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;
- 10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico, rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti, l'erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.

La Giunta regionale nei limiti di quanto stabilito dall'art. 109 del D.P.R. 616/77 può stipulare convenzioni con organismi bancari e finanziari operanti nella Regione al fine di realizzare al massimo l'utilizzazione nella Regione dei risparmi degli emigrati pugliesi: nella convenzione saranno indicate le forme ed i modi del concorso regionale all'incentivazione della raccolta del risparmio degli emigrati presso gli organismi di cui sopra i quali s'impegnino a contribuire al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai comuni
singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I Comuni singoli obssociati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito delle attività e dei servizi previsti dal D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, con particolare riferimento:

- a) all'erogazione di contributi di prima sistemazione e di accogliamento ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale produttiva;
- b) all'erogazione di contributi per l'assistenza medico--generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti fino all'inizio dell'attività delle unità sanitarie locali di cui alla legge n. 833/1978;
- c) alla concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari di bisogno;
- d) alla concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai figli dei lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscano di altri appaloghi benefici.

ARTICOLO 10

La Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sentita la Consulta per l'emigrazione ai sensi del precedente articolo, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente articolo 2.

Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per l'erogazione ai Comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a delegare le funzioni amministrative regionali agli ent locali nell'osservanza di principi dello statuto in materia di delega.